



Deliberazione Giunta Regionale n. 733 del 16/12/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

DDL riordino Ciclo dei Rifiuti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 ha modificato la legge regionale n. 4 del 28 marzo 2007 (*“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*) disciplinando le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, individuando le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento, ed ha inoltre determinato, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio veniva conferito dalla Regione alle Province e ai Comuni;
- b. la Corte di Giustizia europea con Sentenza del 16.07.2015 nella causa C 653/13, ha, condannando la Repubblica italiana con riferimento alla gestione dei rifiuti in Campania, dichiarando che
 - b.1 *Non avendo adottato tutte le misure necessarie che l'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115) comporta, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;*
 - b.2 *La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115);*
 - b.3 *La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di EUR 20 milioni;*
- c. la Giunta regionale con DGR 381 del 07.08.2015 ha provveduto ad approvare gli “Indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania” ed in tale ambito a definire un cronoprogramma di attività per la gestione dei Rifiuti Urbani in Campania contenente l'indicazione dei provvedimenti utili a conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C297/08, EU:C:2010:115);

CONSIDERATO CHE

- a. la legge regionale 4/2008 risulta in massima parte ancora non applicata non essendo stati ancora individuati gli STO ne redatti i Piani di ambito per ogni ATO;
- b. la mancata attuazione della L.R. 4/2007 ha comportato la prosecuzione della gestione da parte delle società provinciali, costituite ai sensi dell'art 11 comma 2 del decreto-legge 195/2009 convertito con modificazioni dalla legge 26/2010, le cui attività cessano al 31 dicembre 2015, termine della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 195/2009 con possibili ricadute sulla ordinata gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Regione Campania;
- c. per l'esecuzione dei provvedimenti utili a conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C297/08, EU:C:2010:115) è necessaria garantire in regione Campania un più efficace sistema integrato del servizio rifiuti che in tempi brevi attui quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania in via di aggiornamento;
- d. è necessario, pertanto, riordinare le norme regionali in materia di Ciclo Integrato dei Rifiuti

RITENUTO :

- a) Dunque di dover proporre al consiglio regionale l'allegato disegno di legge regionale concernente il riordino del Ciclo Integrato dei Rifiuti;

SENTITO l'ufficio legislativo, per i profili di competenza;

Propone e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di

1. approvare il disegno di legge regionale di "Riordino del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati in Campania" che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. trasmettere il disegno di legge regionale al Consiglio Regionale per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 54 e 55 dello Statuto Regionale stante l'urgenza ;
3. di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.

Disegno di legge recante

NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI

**TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'**

**TITOLO II
ASSETTO DELLE COMPETENZE**

**TITOLO III
PIANIFICAZIONE REGIONALE**

**TITOLO IV
AZIONI REGIONALI**

**TITOLO V
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI**

**TITOLO VI
CLAUSOLE SOCIALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

TITOLO I PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 Principi fondativi

La regione Campania riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l'ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano.

La Regione Campania assume come riferimento delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilite dalle Direttive dell'Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale :

- a) prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all'origine la produzione di rifiuti ;
- b) preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti ;
- c) riciclo, finalizzato a recuperare materiali utili dai rifiuti al fine di riutilizzarli anziché smaltirli
- d) recupero, con finalita' diverse dal riciclo, ivi compresa la produzione di energia ;
- e) smaltimento, quale sistema residuale e minimale per i rifiuti non trattabili come sub b), c), d).

Art.2 Economia circolare

La Regione Campania aderisce alla cultura dell'economia circolare e sostiene, anche con criteri premiali nell'assegnazione di risorse europee, statali e regionali, la ricerca scientifica e la realizzazione di beni ad uso umano predisposti per essere reimpiegati, dopo il loro utilizzo, in tutto o in parte, nei cicli produttivi del settore industriale, delle costruzioni e dell'agricoltura.

Art. 3 Finalita'

La presente legge è volta ad adeguare la legislazione regionale alla disciplina ed ai principi rivenienti da Direttive, Regolamenti dell'Unione Europea e da Sentenze della Corte di giustizia Europea in materia di gestione dei rifiuti, ed alla legislazione statale in campo

ambientale.

A i fini di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati.

Art. 4 **Definizioni**

Ai fini della presente legge, si intende per:

Ciclo industriale dei rifiuti solidi urbani, l'insieme dei segmenti del servizio, costituiti dallo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l'eventuale realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento secondo le migliori tecniche disponibili come definite all'articolo 5, comma 1, lett. I-ter) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ambito Territoriale Ottimale (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni preordinate all'organizzazione ed all'affidamento della gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;

Sub-Ambito Distrettuale (SAD), la dimensione territoriale, interna all'ATO e definita dal PRGRU, per la possibile organizzazione di segmenti del servizio individuata per una maggiore efficienza gestionale;

Ente d'Ambito (EdA), l'Autorità d'Ambito rappresentativa dei Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative, anche fondamentali, inerenti la gestione dei rifiuti;

PRGRU, lo strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al Ciclo Integrato dei rifiuti su scala regionale;

Tariffa d'ambito, la tariffa determinata dall'ATO ai sensi dell'art 238 del Dlgs. 152/2006;

Piano d'ambito, l'atto di pianificazione adottato ai sensi dell'art 203 comma 3 del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006.

TITOLO II **ASSETTO DELLE COMPETENZE**

Art. 5 **Oggetto**

1. In attuazione delle norme di cui alla [Parte quarta](#) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, salvaguardia dei diritti degli utenti, protezione dell'ambiente, efficienza ed efficacia del servizio di gestione dei rifiuti, contenimento e

razionalizzazione della spesa pubblica e uso efficiente delle risorse, la presente legge:

- a) individua gli ambiti territoriali ottimali di livello regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) disciplina l'organizzazione e svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria e nazionale;
- c) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
- d) definisce la disciplina transitoria volta a garantire la continuità del sistema.

Art. 6 **Competenze della Regione**

1. La Regione esercita le competenze previste dall'articolo 196, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare:

- a) promuove interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di prevenzione, recupero e di riutilizzo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 180 del Dlgs. 152/2006;
- b) stipula appositi accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, come modalità residuale e straordinaria, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182;
- c) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite con la presente legge;
- d) concede contributi e incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico e per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero e riutilizzo di rifiuti;
- e) verifica la conformità dei Piani d'ambito al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGRU), al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio;
- f) coordina i flussi di rifiuti provenienti dagli ATO, destinati a smaltimento e recupero extraregionale o transfrontaliero, nonché la gestione dei flussi diretti al termovalorizzatore di Acerra e di quelli per i quali è prevista la competenza regionale;
- g) esprime l'intesa all'Autorità competenti sui piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali per gli aspetti relativi alla gestione, in attuazione dell'art. 5 comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, come modificato dal Decreto legge n. 135 del 25/09/2009, recante "Attuazione della Direttiva 2000/59/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000;
- h) adotta lo Statuto tipo degli Enti di Ambito Territoriali
- i) predispose linee guida per la gestione dei rifiuti solidi urbani su scala comunale al fine di favorire la prevenzione, il riutilizzo ed il recupero con modalità omogenee sull'intero territorio regionale.
- j) definisce e coordina le modalità di gestione condivisa da parte dei singoli ATO dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

2. la Regione Campania assicura l'esercizio di ogni altra funzione prevista dalla legge.

3. Nell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui ai commi precedenti, la Regione si avvale, ove necessario, dell'ARPAC.

Art. 7

Competenze dei Comuni

1. Ai sensi dell'articolo 3 *bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 *bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010*), le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme di cui al Titolo III della presente legge.
2. I Comuni concorrono, altresì, a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, redatti in conformità alle linee guida regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Dlgs 152/2006;
 - d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
3. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I Comuni svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dalla legge,

TITOLO III

Pianificazione regionale

Articolo 8

Piani regionali

1. L'attività di pianificazione regionale in materia di rifiuti si articola nei seguenti piani:
 - a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani;
 - b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi;
 - c) Piano regionale delle bonifiche.

Articolo 9

Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU), nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e

182-bis ed in conformità ai criteri generali indicati dall'articolo 195, comma 1, lettera m) del medesimo D.Lgs., stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGRU) è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
3. Il PRGRU, redatto in attuazione dell'art 199 del decreto legislativo n. 152/06, prevede:
 - a. le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee;
 - b. l'identificazione delle condizioni minime dimensionali ed impiantistiche degli ATD;
 - c. la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
 - d. il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
 - e. le forme di promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale;
 - f. le misure per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in discarica allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 attraverso il trattamento dei rifiuti, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico e il recupero di materiali ;
 - g. le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
 - h. le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al decreto legislativo n.152/06 e successive modifiche;
 - i. la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 225, comma 6;
 - j. i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
 - k. l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, delle loro caratteristiche, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte;
 - l. le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
 - m. i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale .
4. La Regione adegua il PRGRU con cadenza triennale in relazione alle caratteristiche della produzione ed allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente.
5. Le disposizioni contenute nel PRGRU e negli adeguamenti hanno efficacia

vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge.

Articolo 10

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui agli artt. 196 e 199 D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. di seguito denominato PRGRS :
 - a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
 - b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
 - c) indica i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
 - d) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie;
 - e) assicura lo smaltimento dei rifiuti speciali, quali i veicoli destinati alla demolizione, con possibilità che lo stesso avvenga in territori confinanti o extraregionali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
 - f) identifica linee attuative della realizzazione di nuovi impianti, anche privati, idonei al soddisfacimento delle esigenze in ambito regionale;
 - g) indirizza la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle principali filiere produttive sul territorio regionale anche al fine di indirizzarne soluzioni consortili obbligate di gestione e corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede, inoltre:
 - a) la normativa di attuazione;
 - b) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari per le differenti quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti, sulla base del principio di prossimità;
 - c) indica gli strumenti utili al controllo del corretto smaltimento, anche in collaborazione con gli enti di controllo e le forze dell'ordine.

Articolo 11

Piano regionale delle bonifiche

1. Il Piano Regionale di Bonifica, di seguito PRB, è lo strumento di programmazione e pianificazione attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali, provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.
2. Il piano delle bonifiche costituisce, ai sensi dell'art. 199 comma 6 del Dlgs 152/2006, parte integrante del piano regionale dei rifiuti.
3. Il PRB comprende:
 - a) Le Linee guida sull'*iter* procedurale da attuare a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito o di riscontro di contaminazioni

- storiche con rischio di aggravamento della contaminazione;
- b) le Linee guida per le procedure tecniche degli interventi, nelle quali vengono fornite indicazioni di carattere generale sulle modalità per l'esecuzione degli interventi previsti dal Titolo V della parte IV del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii., dalla adozione delle prime misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, sino agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.
 - c) Il Programma di misure per il monitoraggio ambientale, rappresentandone gli elementi minimi da adottare.
4. La Regione può concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.

Articolo 12

Procedure per l'adozione e approvazione dei piani regionali e relative varianti

1. Per l'approvazione dei piani regionali, ai sensi di quanto previsto dall'art 199 comma 1 del D.Lgs. 152 /2006, si applica la procedura di cui alla Parte II medesimo decreto in materia di VAS.
2. La Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione – Autonomie locali, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti e delle relative gerarchie di cui all'art 179 del Dlgs 152/2006, adotta la proposta di Piano Regionale di cui all'articolo 8. I pareri contrari sono allegati alla proposta di Piano Regionale.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sul bollettino ufficiale della Regione Campania, le province, la Città Metropolitana di Napoli, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.
4. Il piano approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo indeterminato.
5. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di cui ai commi 1, 2 e 3, con i termini ridotti della metà.
6. Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative o correlate a procedure d'infrazioni comunitarie sono approvate con delibera di giunta regionale .
7. La giunta regionale con cadenza triennale e, comunque, entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Piano e propone al Consiglio le modifiche necessarie all'aggiornamento dello stesso.

TITOLO IV

AZIONI REGIONALI

Articolo 13

Azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi promuovendo ed attuando, tra altro secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, le seguenti azioni:
 - a) direttive per l'identificazione di stili di vita consapevoli ed adeguati a ridurre la produzione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) direttive per la promozione presso gli uffici e gli enti strumentali dell'uso esclusivo di carta e cartoni riciclati nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, dei toner, del materiale d'ufficio e degli altri beni mobili dismessi, individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi della normativa vigente; campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e alle scuole, promuovendo l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;
 - c) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti e agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
 - d) divulgazione ed incentivazione della pratica di compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
 - e) sperimentazione, adozione, diffusione e incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti attraverso l'uso di materiali riutilizzabili, l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, l'utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro nonché di penne e batterie ricaricabili;
 - f) monitoraggio dei rifiuti speciali prodotti dalle filiere industriali attive sul territorio regionale e specifica regolamentazione indirizzata alla loro prevenzione o recupero.
2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, pubblica entro 6 mesi dall'approvazione della presente Legge un Piano di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti, e promuove accordi con le province, i comuni e la città metropolitana di Napoli, anche al fine di incentivare iniziative industriali finalizzate alla prevenzione ed al recupero di materie.

Articolo 14

Sezione regionale del catasto dei rifiuti

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPAC - cura la sezione regionale del catasto dei rifiuti - SRCR - di cui all'art. 183 comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
2. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, l'ARPAC raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti – SNCR - e all'osservatorio regionale di cui all'articolo 14 entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La SRCR è articolata territorialmente su base di ambito territoriale ottimale.

Articolo 15

Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti

1. Presso l'Assessore regionale competente opera l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORR), al fine di consentire la continua consultazione, la gestione dei dati e l'indirizzo alla redazione dei Piani e dei loro aggiornamenti;
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono determinate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.
3. L'osservatorio di cui al comma 1:
 - a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
 - b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
 - c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);
 - d) mette in essere iniziative tese a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
 - e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
 - f) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli impianti;
 - g) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
 - h) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi;
 - i) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
 - l) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
 - m) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.
4. L'Assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione sull'attività svolta dall'osservatorio.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'osservatorio può avvalersi dell'ARPAC.
6. L'osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3.

Art. 16 **(Tracciabilità dei rifiuti)**

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 188 bis, comma 2 lettera a), 188 ter e 189, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 14 bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 172/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 210/2008 la Regione Campania garantisce la tracciabilità dei rifiuti utilizzando come interfaccia del sistema di controllo

(SISTRI), l'ARPAC e l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti (ORR).

TITOLO V GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 17

Articolazione in ambiti territoriali ottimali regionali (ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e della Città Metropolitana di Napoli:
 - a) Ambito territoriale ottimale CMN;
 - b) Ambito territoriale ottimale AV;
 - c) Ambito territoriale ottimale BN;
 - d) Ambito territoriale ottimale CE;
 - e) Ambito territoriale ottimale SA.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può modificare la composizione degli Ambiti territoriali su richiesta motivata di ciascun Comune, oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Successive modificazioni delle perimetrazioni possono essere altresì disposte, per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, in conformità alle disposizioni nazionali, acquisito il parere non vincolante degli ATO interessati.

Art. 18

Sub Ambiti Distrettuali

1. Al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO, può essere articolato in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 200 commi 1 e 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
2. L'articolazione dell'ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall'Ente d'Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione.
3. I Comuni ricadenti nel Sub Ambito Distrettuale possono regolare rispettivi rapporti di collaborazione per la gestione associata di servizi su base distrettuale mediante stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Lo Statuto dell'Ente d'Ambito disciplina le modalità di esercizio della rappresentanza dei Comuni ricadenti nel Sub Ambito Distrettuale nei rapporti con gli organi di governo

dell'Ente.

Art. 19 **Ente d'Ambito**

1. È fatto obbligo ai comuni della Campania di aderire all'Ente dell'Ambito territoriale in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge.
2. La delibera consiliare di presa d'atto dello Statuto tipo è comunicata alla Regione Campania con nota a firma del Sindaco entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dello Statuto tipo sul Burc. Decorso tale termine, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di Commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente.
3. Il soggetto di governo di ciascun ATO cui partecipano obbligatoriamente i Comuni siti nel relativo territorio è l'Ente d'Ambito di seguito EdA. Con la presente legge sono istituiti i seguenti Enti d'Ambito
 - a. EdA CMN;
 - b. EdA AV
 - c. EdA BN;
 - d. EdA CE;
 - e. EdA SA.
4. L'EdA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
5. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da:
 - a un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dagli enti locali nella misura definita dallo statuto;
 - b dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
 - c dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
6. L'EdA impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario.
7. La Giunta regionale approva lo Statuto tipo dell'EdA. entro quindici giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, Salvo quanto già previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo, attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo.
8. Gli Enti d'ambito (EdA) possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio , con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni della pianificazione regionale.

Art. 20

Competenze dell'Ente d'Ambito

1. Per ciascun ATO, l'Ente d'ambito:
 - a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'ambito in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione;
 - b) ripartisce, ove necessario al perseguimento di economie di scala e di differenziazione, il territorio dell'ATO in Sub Ambiti Distrettuali ;
 - c) individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'art 203 del d.lgs.152/2006 ;
 - d) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, e ne indica i relativi standard;
 - e) definisce gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche;
 - f) in attuazione dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, predispone e approva le convenzioni con i gestori e relativi disciplinari, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006, definendo le modalità di gestione del servizio ovvero dei singoli segmenti dello stesso e i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando, se previste, le compensazioni economiche;
 - g) determina la tariffa d'ambito che ciascun Comune recepisce nel relativo tributo comunale sui rifiuti;
 - h) In base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, può autorizzare, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-ambiti;
 - i) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla presente legge.
2. Alle deliberazioni e ad ogni ulteriore atto adottato dall'Ente d'ambito (EdA) è data la più ampia pubblicità anche attraverso la pubblicazione sui siti internet dei Comuni dell'ATO e dei SAD.

Art.21

Organi dell'Ente d'ambito

1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio d'Ambito;
 - c. il Direttore generale;
 - d. il Collegio dei revisori dei conti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'EdA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- 3 Fatto salvo quanto previsto in fase di primo insediamento del Consiglio d'Ambito dal successivo art. 22, le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Ente d'ambito sono stabilite dallo statuto.

Art. 22 Consiglio d'Ambito e Presidente

1. Il Consiglio d'Ambito si compone di 10 membri e dura in carica 5 anni. Lo Statuto dell'EdA disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d'Ambito, in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni in seno a ciascun ATO sulla base del rispettivo peso demografico.
2. Il Consiglio d'Ambito è eletto dall'Assemblea dei sindaci o propri delegati dei Comuni siti in ciascun ATO, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente della regione Campania. Se l'Assemblea dei sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito, vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il Consiglio d'Ambito, convocato in prima seduta dall'Assessore regionale competente, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Ente d'Ambito. Il Presidente dura in carica cinque anni. Fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale, la rappresentanza legale dell'Ente d'Ambito è attribuita al Presidente.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dello Statuto.

Art.23 Competenze del Consiglio d'Ambito

1. Il Consiglio d'Ambito:
 - a) Approva il Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatiche del Piano regionale di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) approva le forme di gestione del servizio nell'ATO e/o nei SAD nei quali lo stesso si articola, ivi compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo, per profili professionali corrispondenti, la continuità occupazionale del personale addetto e che risulti dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge ;
 - c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito;
 - d) definisce gli *standard* qualitativi del servizio;
 - e) formula indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente e l'organizzazione del servizio;
 - f) approva, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore generale, la tariffa di base, quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza, eventualmente integrata per Sub-Ambito Distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito e in applicazione di quanto disposto dal DL 201/11, come convertito dalla legge n.214, 22 dicembre 2011;
 - g) approva la pianta organica dell'EdA;
 - h) approva la carta dei servizi;
 - i) approva il contratto con il Direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, ed allegato allo Statuto dell'EdA;
 - j) verifica lo stato di attuazione del piano d'ambito e il raggiungimento degli *standard* economico-finanziari e tariffari, nonché il livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale sulle eventuali criticità

- riscontrate;
- k) approva il bilancio dell'ente;
 - l) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto

Art. 24

Compensi e durata degli incarichi

1. Ai componenti dei Consigli d'Ambito ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.
2. L'incarico di componente del Consigli d'Ambito nonché di Presidente cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la qualifica di sindaco oppure viene meno la delega all'uopo conferita. In tal caso, si procede alla sostituzione dello stesso secondo le norme dello statuto.

Art. 25

Direttore generale

- 1 Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'ATO ed è nominato dal Consiglio d'ambito tra soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'ATO con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'EdA. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Art. 26

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'ATO.
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ATO, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare:
 - a) adotta il programma annuale delle attività del Consiglio d'Ambito, identificando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali anche in applicazione delle previsioni di cui agli art 37 e 38;
 - b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito ;

- c) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'Ambito;
 - d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - f) predispone la pianta organica da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - g) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, controllandone l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - h) cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Ambito.
3. in coerenza con gli indirizzi generali definiti dall'Ente d'ambito, il direttore generale:
- a) espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e sottoscrive i relativi contratti;
 - b) gestisce i contratti, controlla l'attività del/dei soggetto/i gestore/i del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;
 - c) predispone la relazione annuale sulle attività dell'ATO da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Art. 27 **Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell'Ente d'ambito (EdA), è composto da tre membri scelti secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente d'ambito o su determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni dei ATD.
4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'Ente d'ambito (EdA), di tutti gli atti o fatti, di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'Ente d'ambito.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

Art.28 **Piano d'ambito territoriale**

1. Il piano d'ambito territoriale costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo

svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. Il Piano d'Ambito prevede:

- a) le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato;
- b) i programmi d'investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici dell'impiantistica esistente o di nuova realizzazione ;
- c) l'eventuale articolazione dell'ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo;
- d) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero territorio di competenza.
- e) i corrispettivi dei servizi riferiti ai diversi segmenti della gestione integrata dei rifiuti;
- f) i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale;
- g) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle indicazioni del Piano regionale e comunque con esso coerenti;
- h) l'individuazione, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni.

3. Il piano d'ambito prevede il divieto per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo indifferenziato, individuando gli interventi da esplicitare in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini

4. Il piano d'ambito prevede l'istituzione nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, di almeno una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.

5. Il Piano d'ambito è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) Ricognizione delle infrastrutture, ivi compresi gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali da conferire in comodato ai soggetti affidatari nonché gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali che dovranno essere autorizzati dall'ATO all'erogazione dei servizi funzionali alla gestione;
- b) Ricognizione delle risorse umane e dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nei territori di competenza ;
- c) Programma degli interventi in coerenza con le previsioni del piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- d) Modello gestionale ed organizzativo;
- e) Piano economico-finanziario. Detto piano individua, altresì, la tariffa d'ambito, con eventuali maggiorazioni o riduzioni nei singoli SAD, che ciascun Comune recepisce all'interno del relativo tributo comunale sui rifiuti.

6. Il piano d'ambito è approvato dal Consiglio d'Ambito sentito il Direttore generale ed è trasmesso alla Regione entro dieci giorni dalla delibera di approvazione.

7. L'adozione del piano d'ambito è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della Regione

8. Il piano d'ambito garantisce il pieno rispetto del principio dell'autosufficienza, salva comprovata ed oggettiva impossibilità. In tal caso, la Regione, entro trenta giorni dalla ricezione del Piano, promuove forme di concertazione e di accordi con gli altri Enti d'ambito (EdA) al fine della modifica o integrazione dei rispettivi piani d'ambito, per garantire il principio dell'autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell'articolo 182

bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi sono accompagnati da forme di compensazione definite d'intesa tra gli Enti d'ambito (EdA) interessati.

9. Le previsioni contenute nel Piano d'ambito sono vincolanti per i Comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti.

Art.29

Carta dei servizi e il contratto di servizio

1. L'Ente d'ambito (EdA) garantisce che la carta e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative, nonché agli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, nel rispetto delle disposizioni statali e comunitarie in materia.
2. Le prestazioni e gli standard contenuti nel contratto di servizio sono recepiti nella carta dei servizi e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini.

Articolo 30

Incentivazioni e contributi

1. Gli Enti d'ambito (EdA) in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto delle finalità previste dalla normativa nazionale.
2. La giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi destinati agli ATO per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi può essere riconosciuto anche un contributo di premialità.

Art.31

Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento

1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge ogni provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, è da intendersi adottato in attuazione del presente articolo.

Articolo 32

Poteri sostitutivi della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del PRGRU, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed all'affidamento del servizio nei singoli ATO.
2. I poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla presente legge sono esercitati dal Presidente della giunta regionale o da suo delegato, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Regime transitorio dei contratti di servizio

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di indire nuove procedure di affidamento dei servizi secondo modalità difformi da quelle previste dalla presente legge.
2. È ammessa la facoltà di rinnovo dei contratti in essere a tale data, alle condizioni previste dalla legge e in ogni caso per durata non superiore a 6 mesi dalla costituzione dell'EdA.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2 e nel caso di gestioni la cui scadenza intervenga tra la data di entrata in vigore della presente legge e il centottantesimo giorno successivo alla data di insediamento degli Enti di gestione d'ambito, si può procedere alla proroga del servizio per una durata non superiore a sei mesi.
4. Nelle more della scadenza dei rapporti in corso, l'Ente d'ambito (EdA) procede all'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi non affidati prevedendo che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere sono acquisite alle relative scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza di più soggetti affidatari, l'Ente d'ambito (EdA) verifica le opportune differenziazioni tariffarie.

Art. 34

(Gestione post-operativa delle discariche e dei siti di Stoccaggio)

1. Dal trentunesimo giorno successivo alla data di insediamento dei direttori degli Enti d'ambito, le funzioni di organizzazione della gestione post-operativa delle discariche e dei siti di Stoccaggio provvisorio di rifiuti sono trasferite agli ATO territorialmente competenti.
3. A fini di equilibrio su base regionale dell'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di Stoccaggio provvisorio di rifiuti, la Regione predisponde, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singolo ATO. Ciascun Ente d'ambito in sede di definizione delle

tariffe tiene conto della quota attribuita dal piano di riparto al proprio ATO.

Art. 35 (Clausele sociali)

1. Negli atti di affidamento dei servizi di :

- a) spazzamento, raccolta e trasporto a livello di Ambito territoriale ottimale ovvero di sub ambito distrettuale ;
- b) gestione delle dotazioni impiantistiche, esistenti o di nuova realizzazione, a livello di Ambito territoriale ottimale ovvero di sub ambito distrettuale ;
- c) gestione delle discariche esistenti o di nuova realizzazione, anche volti alla messa in sicurezza e manutenzione post mortem ;
- d) bonifica dei siti inquinati, in attuazione della programmazione regionale e degli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali ;
- e) Interventi straordinari di risanamento ambientale , anche mediante rimozione di rifiuti abbandonati in forma illegale, in attuazione della programmazione regionale e degli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali ;

e' prevista apposita clausola sociale volta a garantire l'utilizzo del personale già impegnato nel ciclo di gestione dei rifiuti secondo le priorità e con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. Ai Piani d'Ambito Territoriale ottimale, approvati dai competenti Enti di governo in conformità alla presente legge, sono allegati i Piani d'impatto occupazionale indotto dalla realizzazione dei singoli interventi, distinti per dotazioni impiantistiche esistenti e di nuova realizzazione, nonché riguardanti la fase di gestione dei servizi previsti a livello di ambito territoriale ottimale e di sub ambiti distrettuali.

3. Ove si proceda ad atti d'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il piano occupazionale proposto dal concorrente nel rispetto delle priorità di continuità e ricollocazione previste dalla presente legge, come richiamate negli atti di gara, e' elemento di valutazione dell'offerta.

Art. 36 Continuità occupazionale per subentri fra gestori

1. Nei subentri fra gestori, ai sensi dell'articolo 202 comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e' riconosciuto il diritto alla continuità occupazionale presso il nuovo gestore del personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, era utilizzato dal precedente gestore.

2. Il personale di cui al comma 1 sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende a partecipazione pubblica (comunale, provinciale o consortile) e di imprese private, anche cooperative, al nuovo gestore del servizio, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

3. Con gli atti di affidamento del servizio e' fatto obbligo all' aspirante gestore di produrre, apposita Dichiarazione con la quale s'impegna a garantire la continuità occupazionale del

personale già impegnato alle dipendenze del precedente gestore ed indicato in elenco allegato agli atti d'affidamento.

4. La mancata produzione della dichiarazione contenente l'impegno predetto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento.

Art. 37

Ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di bacino

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 202 comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in conformità a quanto disciplinato degli atti di affidamento, e' fatto obbligo al soggetto affidatario di utilizzare prioritariamente, le unità' di personale dei consorzi di bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n.10 e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, ancorché interessate da collocazione in mobilità ovvero da licenziamenti per i quali pende contenzioso in sede giurisdizionale, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001.

2. Per dare pronta e concreta attuazione a quanto previsto al comma 1, entro 30 giorni dall'insediamento, gli Enti di governo degli ATO, per quanto riferito al territorio provinciale di propria competenza, acquisiscono gli elenchi del personale di cui al comma 1, come predisposti dai Commissari liquidatori in esito alle procedure di confronto con le organizzazioni sindacali previste al comma 3.

3. Ferme restando le attribuzioni di competenza dei Commissari liquidatori nelle determinazioni compilatorie finali, gli elenchi del personale di cui al comma 1 sono oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali in appositi incontri su base provinciale con la partecipazione delle rappresentanze istituzionali interessate in ragione delle proprie competenze dirette nella materia del ciclo dei rifiuti, ovvero in funzione di organismo ospitante.

4. In confermata' e per le finalità di cui al comma 1, con gli atti d'affidamento è fatto obbligo all'aspirante gestore di produrre apposita Dichiarazione con la quale s'impegna ad utilizzare prioritariamente, per la copertura del fabbisogno occupazionale e per profili professionali corrispondenti, il personale incluso negli elenchi di cui al precedente comma 5.

5. La mancata produzione della dichiarazione contenente l'impegno predetto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art.39

Ulteriori disposizioni transitorie

1.La Regione provvede agli adeguamenti del PRGRU necessari all'attuazione della presente legge.

2. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali emanate antecedentemente

all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora compatibili. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge, se compatibili con le previsioni della legge medesima, conservano validità fino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

ART. 40 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e le altre norme in materia di gestione dei rifiuti incompatibili con la presente legge.

Articolo 41 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.



Regione Campania
Scheda Analisi Tecnico Normativa

Scheda Analisi Tecnico Normativa

Proponente Giunta regionale della Campania		
Titolo Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti		
1	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.	<p>L'intervento legislativo si pone in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, fra l'altro, ha recepito nell'ordinamento italiano le direttive:</p> <p>a) <i>91/156/CEE</i> del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la <i>direttiva 75/442/CEE</i> relativa ai rifiuti;</p> <p>b) <i>91/689/CEE</i> del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;</p> <p>c) <i>94/62/CE</i> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;</p> <p>d) <i>direttiva 2004/35/CE</i> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga».</p>
2	Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.	<p><u>Gestione dei rifiuti</u></p> <p>Con sentenza del 4 marzo 2010, pronunciata nella causa C 297/08 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195), la Corte di Giustizia ha statuito che l'Italia ha violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, in particolare, per la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione. La mancata attuazione degli interventi previsti dal Piano operativo 2012-2016, approvato dalla Giunta regionale per adempiere agli obblighi posti dalla richiamata sentenza, ha determinato la Commissione europea ad un nuovo deferimento dello Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia procedura n. 2011/4021. Direttiva 2006/12/CE</p> <p>Con sentenza del 2 dicembre 2014, pronunciata nella causa C-196/13, la Corte di Giustizia ha</p>

		<p>condannato l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato adempimento agli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti in Campania la cui violazione era stata accertata con sentenza del 26 aprile 2007, nell'ambito della procedura di infrazione 2003/2077, C-135/05</p> <p><u>Smaltimento dei rifiuti in discarica</u></p> <p>Il 23 novembre 2012, la Commissione, nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2215, ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato ex art. 258 TFUE per la violazione degli obblighi imposti dall'art. 14 (obbligo di procedere all'esecuzione di piani di riassetto) della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. In particolare, la Commissione considera irregolari 102 discariche, delle quali 2 in Campania, già esistenti o autorizzate al 16 luglio 2001 per le quali, entro il 16 luglio 2009, in base alla normativa europea si sarebbe dovuto prevedere e dare esecuzione ad un adeguato piano di riassetto ovvero procedere alla chiusura, qualora detto piano fosse risultato inadeguato.</p>
3	Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.	La disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani è attratta alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s, Cost. Residua, dunque, in capo alle Regioni, al pari di ogni altra materia rimessa alla potestà esclusiva statale, l'innalzamento dei livelli di tutela e l'esercizio delle potestà regolatrici riferite dalla legislazione statale che, nel caso in esame, è compendiata nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4	Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.	La Corte Costituzionale <i>"ha ripetutamente affermato che la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle</i>

		<i>Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008)" C.Cost. n. 180/2015</i>
5	Analisi del quadro normativo nazionale.	L'iniziativa legislativa attua le previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articoli 177 e seguenti) che riferiscono alle Regioni la potestà di individuare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di disciplinare le modalità di gestione del servizio. Attesa la rilevanza economica del servizio di gestione dei rifiuti, l'iniziativa si pone anche in attuazione della disciplina statale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e, in particolare, dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148.
6	Verifica compatibilità con lo Statuto regionale.	L'intervento è compatibile con le norme statutarie e, in particolare, si pone in attuazione dell'articolo 19, commi 1 e 2, che declina i principi che presiedono al conferimento di funzioni amministrative nel rispetto delle previsioni costituzionali.
7	Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti.	L'intervento determina l'abrogazione delle precedenti fonti regionali di disciplina costituite dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 24 gennaio 2014, n. 5. Al contempo è da verificare la vigenza del regolamento 27 luglio 2012, n. 8 che disciplina i ristori ambientali ai comuni sedi di impianti di recupero e di smaltimento, emanato in attuazione dell'articolo 28 della legge 4 del 2007, di cui si disporrà l'abrogazione ad avvenuta promulgazione del disegno di legge in esame, non rinvenendo, nella sua attuale stesura, una disposizione di eguale tenore.
8	Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.	Si versa in materie di spettanza statale che appaiono intrecciate con la potestà delle Regioni di riallocare le funzioni amministrative con proprie leggi ai sensi dell'articolo 118, comma 1, Cost. Tanto impone il ricorso alla fonte legislativa in sede di conferimento delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito (art. 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

9	Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.	Il disegno di legge prevede un riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e si pone in attuazione della disciplina statale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e, in particolare, dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148. Al contempo, il nuovo modello gestionale, che si sostituisce a quello posto dalla vigente legge regionale n. 4 del 2007, si propone di conferire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. E' da sottoporre, pertanto, al parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ovvero allorquando non ancora insediato, al parere della Conferenza delle Autonomie Locali.
10	Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001.	L'intervento legislativo rispetta il principio ordinamentale della separazione fra politica e amministrazione e fra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.
11	<p>a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);</p> <p>b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. (“c.d. Divieto di goldplating” previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)</p>	Non sussiste, con la presente iniziativa, l'intento di disciplinare regimi amministrativi per l'esercizio di una attività economica o regimi autorizzatori.
12	Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale.	Non sussistono misure di semplificazione procedurale
13	Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.	Non è prevista l'istituzione di nuovi comitati, commissioni o osservatori, ma si rinnova l'istituzione, già disposta dalla vigente legge regionale n. 4 del 2007, della sezione regionale del catasto dei rifiuti (art. 14, ddl, ex art. 5, l.r. n. 4/2007) e dell'osservatorio regionale (art. 15 ddl, ex art. 6, l.r. n. 4/2007)

14	Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.	Non si rinvia alla tecnica della novellazione in quanto si dispone l'abrogazione esplicita della vigente legge regionale di disciplina della materia.
15	Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.	Si è verificata la correttezza dei rinvii normativi
16	Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.	Non si rinvencono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni proposte. E' espressamente abrogata la legge regionale 4/2007.
17	Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.	Non sussistono disposizioni normative alle quali si intende riferire una efficacia retroattiva, ivi compreso il ricorso agli istituti della interpretazione autentica o della deroga di disposizioni vigenti, o la reviviscenza di disposizioni abrogate.
18	Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.	Deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'osservatorio; Trasferimento agli enti di governo degli Ambiti delle funzioni di organizzazione della gestione post- operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio, decorsi trentuno giorni dall'entrata in vigore della legge; Divieto di indire nuove procedure di affidamento del servizio mediante il ricorso a modalità differenti da quelle disciplinate dalla legge; Definizione della massa attiva e passiva in capo alle società provinciali entro il termine posto dalla normativa statale.

19	Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni.	P.d.L. "Modifica della L.R. n. 4 del 2007 (Norme in materia di gestione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) Rg n. 42 del 16/9/2015 ad iniziativa del Consigliere Gambino
20	Verifica previsione copertura di spesa.	Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze regionali derivanti dall'attuazione dell'iniziativa legislativa

Relazione

La presente legge è volta ad adeguare la legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti alla disciplina ed ai principi rivenienti da Direttive, Regolamenti dell'Unione Europea e da Sentenze della Corte di giustizia Europea, oltre che alla legislazione statale in campo ambientale.

Essa, in particolare, ai sensi dell'art.5:

- a) individua gli ambiti territoriali ottimali di livello regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) disciplina l'organizzazione e svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria e nazionale;
- c) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
- d) definisce la disciplina transitoria volta a garantire la continuità del sistema.

Nella descritta ottica, la legge reca disposizioni di riassetto del sistema di gestione dei rifiuti urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati e si sostituisce alla legge regionale n.4 del 28 marzo 2007 (*“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*), sottoposta a diverse revisioni ed integrazioni ad opera delle leggi regionali n.4/2008 e n.5/2014 e, di fatto, rimasta in gran parte inattuata.

Il Titolo I reca i principi e le finalità e risulta ispirato al rispetto delle priorità stabilite dalle Direttive dell'unione (art.1) e al perseguimento di un'economia “circolare”, ovvero un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono costantemente riutilizzate (art.2)

A fini di chiarezza ed in conformità ai principi di tecnica redazionale utilizzati anche dal legislatore di matrice comunitaria, l'art.4 esplicita le definizioni degli istituti maggiormente ricorrenti nel testo normativo.

Il Titolo II (artt.5-7) delinea l'assetto delle competenze regionali e comunali in coerenza con le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e in attuazione del d.l.138/2011, convertito in legge n.148/2011 nonché dell'art.2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n.191.

Il Titolo III (artt.8-12) contempla e disciplina tutti gli atti di pianificazione regionale in materia, nonché le procedure per la relativa approvazione, con puntuali richiami anche alle norme statali in materia di VAS .

Il Titolo IV è dedicato alle azioni regionali per la riduzione dei rifiuti e il loro recupero e agli strumenti di trasparenza e tracciabilità, anche al fine del controllo e monitoraggio della gestione integrata dei rifiuti.

Il Titolo V (artt.17-32) delinea il nuovo modello organizzativo della gestione dei rifiuti.

Al riguardo, la legge 4/2007, quale successivamente modificata, individuava, nel territorio regionale, 7 Ambiti territoriali ottimali (ATO), 4 dei quali coincidenti, rispettivamente, con i territori delle province di Avellino, Caserta, Salerno, Benevento e 3 siti nel territorio della provincia di Napoli.

Le norme di cui al Titolo V della legge in rassegna individuano, al fine dell'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, cinque Ambiti territoriali ottimali(ATO), corrispondenti ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e della Città Metropolitana di Napoli, salve successive modificazioni delle perimetrazioni eventualmente disposte per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, in conformità alle disposizioni nazionali, acquisito il parere non vincolante degli ATO interessati.

Al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'art.18 prevede che ciascun ATO possa essere articolato in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 200 commi 1 e 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

L'articolazione dell'ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall'Ente d'Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione.

L'Ente di governo (Ente d'Ambito) è delineato, dall'art. 19, quale ente associativo di tutti i comuni siti nel relativo ambito, cui obbligatoriamente gli enti locali devono partecipare per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

Ai sensi dell'art.19, comma 2, la delibera consiliare di presa d'atto dello Statuto tipo è comunicata alla Regione Campania con nota a firma del Sindaco entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dello Statuto tipo sul Burc. Decorso tale termine, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di Commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente.

Il sistema previsto mira ad evitare le difficoltà e criticità operative registrate con riferimento al sistema delineato dall'art. 15 *bis* della legge n.4/2007 e ss.mm.ii., che prevedeva la sottoscrizione di una convenzione obbligatoria da parte dei Comuni demandandone la concreta attuazione ad apposito regolamento .

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, l'EdA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia

organizzativa, amministrativa e contabile.

L'art.20 delinea le competenze dell'EdA.

L'art.21 ne prevede gli organi, alla cui specifica disciplina sono dedicati gli artt. 22-27.

Le indicate disposizioni mirano ad assicurare un assetto più efficiente attraverso la sostituzione delle pletoriche conferenze d'ambito con i consigli d'ambito, dalla composizione più snella ma parimenti in grado di assicurare la rappresentatività dei Comuni dell'ambito, sulla base del rispettivo peso demografico.

L'art.28 prescrive il contenuto del Piano d'Ambito territoriale, quale strumento per il governo delle attività di gestione del servizio.

Gli artt.29, 30 e 31 disciplinano ulteriori misure di tutela e garanzia dell'utenza, nonché di perequazione.

L'art.32 prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione ai fini dell'attuazione del PRGRU, alla disciplina e all'organizzazione e affidamento del servizio nell'ipotesi di inerzia. Al fine di semplificare l'esercizio di detta funzione, il comma 2 esplicita la facoltà del presidente della Giunta – cui compete, in via ordinaria, l'attività sostitutiva- di delegare all'uopo altro soggetto.

Il Titolo VI contiene significative disposizioni transitorie e finali (artt.33-41), anche in attuazione di specifiche disposizioni statali, concernenti il regime dei contratti in corso, la gestione post-operativa delle discariche, la ricollocazione del personale già impegnato nel ciclo dei rifiuti (art.35) nonché dipendente dei Consorzi di bacino (art.36).

Le relative disposizioni integrano e sostituiscono quelle riportate dal Titolo III della legge regionale n.5/2014.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge si prevede l'abrogazione della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti incompatibili con la presente legge.

All'art.41 si sancisce la clausola di urgenza.